



# COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 182 DEL 28/04/2026

### OGGETTO:

**RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PROPOSTO DAI SIGNORI BIANCO GIOVANNI E CAVEGLIA VERMETTI ANGELA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO COMUNALE PROT. N. 11264 DEL 8.11.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO AL LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE.**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno ventotto nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 - P.R.O.;

**Premesso che** a monte dell'abitato di Balangero in Località Grange, è presente una strada di carattere vicinale avente uno sviluppo di circa 600 metri, collegante due altre strade pubbliche quali la Via Lanzo e la viabilità secondaria della Strada Provinciale n. 2;

Considerato che tale strada è soggetta da tempo immemorabile ad un diritto di pubblico passaggio a favore del Comune e della collettività per cui la giurisprudenza prevalente a riguardo recita:

*“La strada vicinale è definita dall'art. 3 C.d.S. al punto 52 come strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico; ciò significa che il sedime della strada vicinale (in questo caso costituita ex collatione privatorum agrorum e cioè mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione) compresi accessori e pertinenze, è privato (cfr. Cass. 19/5/2011 n. 11028 Ord.); pertanto, nella concreta fattispecie il sedime è in proprietà dei titolari dei terreni latitanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c.”;*

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 10.11.2020 con la quale, a fronte della accertata pessima transitabilità della strada succitata e dell'inerzia dei proprietari frontisti, aveva disposto alcuni lavori di manutenzione per ripristinare corrette condizioni di transitabilità soprattutto per eventuali mezzi di soccorso e di assistenza che avrebbero visto pregiudicate le possibilità di intervento in caso di necessità;

Dato atto che i lavori disposti dalla Giunta Comunale sono stati eseguiti ed è stata ripristinata la corretta transitabilità della strada, ferma restando la necessità di monitorarne le condizioni nel tempo per verificare ulteriori e periodici interventi, soprattutto dopo delle avversità atmosferiche;

Richiamata la nota in data 19.07.2024 prot. n. 7184, a firma del Sindaco, specificamente indirizzata all'avv. Tiziana Zambello legale dei sigg.ri Bianco Giovanni e Caveglia Vermetti Angela, con la quale già si preannunciava che il Comune si sarebbe riservato *“di porre a carico dei proprietari frontisti le spese di manutenzione della strada vicinale, come previsto per legge”*; tale nota è stata anche inviata in pari data al sig. Caveglia Vermetti Dario (nota prot. n. 7191 del 19.07.2024).

Richiamata la nota prot. n. 11264 del 8.11.2024, notificata ai proprietari frontisti il tratto stradale versante nelle condizioni peggiori (Bianco Giovanni e Caveglia Vermetti Angela per la proprietà a monte e Caveglia Vermetti Dario per la proprietà a valle) con la quale, a seguito delle accertate pessime condizioni di transitabilità della strada, anche per le recenti precipitazioni atmosferiche, si richiedeva loro di eseguire, entro 15 giorni dalla notifica, e di comunicare gli interventi manutentivi effettuati. Nella medesima nota il Comune evidenziava che, in caso di difetto, vi avrebbe provveduto direttamente con anticipo degli oneri relativi, fatta salva l'azione di rivalsa;

Preso atto che a seguito della notifica della succitata nota prot. n. 11264 del 8.11.2024:

- il signor Caveglia Vermetti Dario non ha fornito riscontro;
- I signori Bianco Giovanni e Caveglia Vermetti Angela hanno proposto impugnativa presso il TAR Piemonte, per l'annullamento previa sospensione, conferendo delega agli Avvocati Riccardo Ludgoroff e Vilma Aliberti del Foro di Torino;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 4.02.2025 l'Amministrazione ha ritenuto di costituirsi in giudizio a tutela delle buone ragioni della Amministrazione;

Sentito a riguardo l'Avvocato Paolo Maria Cisa Asinari di Gresy del Foro di Torino con studio a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 159 (P.IVA 05641540017 – C.F. CSS PMR 61L19 L219J), il quale ha dato la propria disponibilità al patrocinio comunicando altresì la consistenza economica del proprio incarico ammontante ad euro 4.000,00, oltre spese forfettarie pari al 15% e oneri di legge, per euro 4.600,00 oltre CPA al 4% (euro 184,00), per un imponibile di euro 4.784,00 oltre IVA al 22% (euro 1.052,48), per un totale di euro 5.836,48;

Richiamata la propria Determinazione di affidamento incarico n. 93/49 del 10/02/2025 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di cui nelle premesse;

Dato atto che con la medesima Determinazione è stata impegnata la spesa di euro 5.000,00 a carico al seguente intervento del bilancio corrente: **580.18.1 - “Spese per liti e arbitraggi”**, con riserva di integrazione appena disponibili le risorse mancanti pari ad euro 836,48.

Dato atto che il succitato legale, avendo svolto correttamente la propria attività, ha richiesto il pagamento del compenso pattuito con Fattura n. 17/001 del 10/03/2025 di importo pari ad euro 2.800,00, oltre spese forfettarie pari al 15% e oneri di legge (euro 420,00), totale euro 3.220,00 oltre CPA al 4% (euro 128,80), per un imponibile di euro 3.348,80 oltre IVA al 22% (euro 736,74), per un totale complessivo di euro 4.085,54;

Richiamata la determinazione n. 224/113 del 22.03.2025 con la quale si è determinato:

1. *Di liquidare all’Avvocato Cisa Asinari di Grésy Paolo Maria del Foro di Torino (P IVA 05641540017) – (C.F. CSS PMR 61L19 L219J), con attuale studio a Torino in Corso Galilei Ferraris n. 159, la fattura n. 17/001 del 10/03/2025 di importo pari ad euro 2.800,00, oltre spese forfettarie pari al 15% e oneri di legge (euro 420,00) per un totale di euro 3.220,00 oltre CPA al 4% (euro 128,80), per un imponibile di euro 3.348,80 oltre IVA al 22% (euro 736,74), per un totale complessivo di euro 4.085,54 quale compenso relativa all’attività svolta quale patrocinatore del Comune innanzi al TAR Piemonte contro il ricorso proposto dai signori Bianco Giovanni e Caveglia Vermetti Angela, residenti a Balangero in Via Stradale Lanzo n. 90 per l’annullamento, previa sospensione, dell’atto comunale prot. n. 11264 del 8.11.2024;*

-----

Dato atto che in data 15.04.2026 si è tenuta l’udienza di merito innanzi il TAR Piemonte e che pertanto alla data della presente il legale patrocinatore ha redatto e depositato la documentazione necessaria alla fase decisionale, ovvero ha concluso la propria attività professionale;

Ritenuto pertanto di liquidare il corrispettivo del compenso a saldo, previa integrazione dell’impegno di spesa assunto con la Determinazione di affidamento incarico n. 93/49 del 10/02/2025, citata in premessa, a carico del bilancio corrente, capitolo **580.18.1 - “Spese per liti e arbitraggi”**, per l’importo di euro 836,48;

Accertata la regolarità contributiva del soggetto;

Richiamato il D. LGS. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D. LGS. 36/2023;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui nelle premesse

1. Di integrare l’impegno di spesa assunto con la Determinazione di affidamento incarico n. 93/49 del 10/02/2025 a favore dell’Avvocato Cisa Asinari di Grésy Paolo Maria del Foro di Torino, citata in premessa, a carico del bilancio corrente - capitolo **580.18.1 - “Spese per liti e arbitraggi”**, per l’importo di euro 836,48;
2. Di liquidare all’Avvocato Cisa Asinari di Grésy Paolo Maria del Foro di Torino (P IVA 05641540017) – (C.F. CSS PMR 61L19 L219J), con attuale studio a Torino in Corso Galilei Ferraris n. 159, la fattura n. 29/001 del 21/04/2026 di importo pari ad euro 1.200,00, oltre spese forfettarie pari ad euro 180,00, per un totale di euro 1.380,00 oltre CPA al 4% (euro 55,20), per un imponibile di euro 1.435,20 oltre IVA al 22% (euro 315,74), per un totale

complessivo di euro 1.750,94 quale compenso a saldo relativo all'attività svolta quale patrocinatore del Comune innanzi al TAR Piemonte contro il ricorso proposto dai signori Bianco Giovanni e Caveglia Vermetti Angela, residenti a Balangero in Via Stradale Lanzo n. 90 per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto comunale prot. n. 11264 del 8.11.2024;

3. di imputare la spesa di euro 1.750,94 a carico del bilancio corrente, come di seguito:
  - a. euro 914,46: capitolo 580.18.1 "*Spese per liti e arbitraggi*" - residui passivi
  - b. euro 836,48: capitolo 580.18.1 "*Spese per liti e arbitraggi*" - competenza
4. di dare atto che il codice CIG del presente affidamento oggetto è **B57F2B06DD**;
5. di dichiarare, rispetto alla presente procedura, l'insussistenza di conflitto di interessi avuto riguardo alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere un conflitto;
6. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce al presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto e ne attesta la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. LGS. 267/2000;
7. a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Bellino Gianfranco e che al medesimo potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0123/345611).

**Il Responsabile del Settore**  
**Firmato Digitalmente**  
F.to: BELLINO Geom. Gianfranco